

Note per circolare correttamente con il monopattino

Precisiamo a mò di riassunto: le prime norme sperimentali sui monopattini sono attribuibili all'on. Toninelli, e sono arrivate soltanto nel giugno del 2019.

Ma, nella primavera del 2020, esse erano già state considerate inadeguate.

Poi, mentre in piena pandemia si distribuivano soldi ('bonus') per incentivarne l'uso, ci si è accorti che pure le norme del 2019, modificate nel 2020, ma pur sempre sperimentali come le prime, erano inadeguate a regolare il traffico di mezzi che nel frattempo sfrecciavano per le nostre strade persino a 40 km/h, non coperti da alcun obbligo di assicurazione, con conducenti che non indossavano il casco e manco rispettavano le più comuni norme di sicurezza.

A quel punto vennero presentati quattro decreti-legge, di cui uno soltanto arrivò sul tavolo all'attenzione della Commissione trasporti della Camera.

Ma erano già cominciate a morire tante persone a seguito di incidenti vari.

Solo a questo punto vennero battezzati gli interventi sull'uso del veicolo, al grido di: "ci vuole la legge, subito".

Il monopattino rappresenta la storia di un paradigma: quello per cui le cose italiane funzionano sempre in uno strano modo.

Siamo allergici alle regole, ma amiamo cedere alle mode.

Ci piace la confusione, ma tentiamo di risolverla solo con toppe di comodo.

Cinque anni or sono, i negozi cominciarono ad esporre varie tipologie di monopattini sull'onda di un entusiasmo dilagante.

Stando alla logica, tali veicoli avrebbero dovuto essere usati soltanto nei cortili di casa o sotto i portici del proprio caseggiato.

Invece abbiamo cominciato a vederli sfrecciare dappertutto: su strada, lungo le piste ciclabili e soprattutto sui marciapiedi.

Siccome il Codice della strada non è mai stato modificato, qualche sindaco, volenteroso (o ignorante?) ha voluto sostituirsi al legislatore nazionale ed ha provato a concepire qualche regola in autonomia.

Ma i Tribunali amministrativi, chiamati in causa dai 'pattinatori', hanno subito bloccato tutto, con il risultato di mettere il lucchetto persino alle poche cose già pensate come assicurazione e rispetto delle regole.

Poi la circolazione fu semplicemente contenuta in una circolare esplicativa del Servizio della Polizia stradale del 9 marzo 2020.

La legge n. 8/2020 introdusse, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micro-mobilità elettrica e sui veicoli atipici.

La norma, oltre a prorogare di 12 mesi il termine di conclusione della sperimentazione, disciplinò la circolazione dei monopattini elettrici.

Oggi le regole sono le seguenti: il limite di velocità scende da 25 a 20 km/h (6 km/h nelle aree pedonali); non possono circolare o essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree individuate ma possono sostare negli stalli dedicati alle biciclette ed ai ciclomotori.

Il legislatore ha previsto l'obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità e, a partire dal luglio del 2022, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote.

Di notte saranno obbligatori: luci di posizione e giubbetto catarifrangente.

Per effetto dell'equiparazione ai velocipedisti, la loro circolazione non è soggetta a particolari prescrizioni relative all'omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa.

Per circolare su strada, però, questi veicoli devono rispondere a specifiche caratteristiche: avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt); non essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati con postura in piedi; essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 km/h quando circolino sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h nelle aree pedonali; essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche; riportare la marcatura «CE»; avere i componenti specifici per i monopattini elettrici.

Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità (e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione), devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

E quest'è quanto.